



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Milano, 4 dicembre 2017

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Modifica degli artt. 20 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto. Modifica degli artt. 5, 15, 17 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli artt. 5, 7 e 32 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Trasferimento della Sede Sociale da Roma a Milano. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aggiornamento al 30 ottobre del fascicolo pubblicato in data 9 ottobre 2017. L'aggiornamento riguarda la sola Relazione Illustrativa di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione *

Integrazione del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate in data 2 maggio 2017 dal Sindaco effettivo della Vostra Società Signor Enrico Laghi, è subentrato nel Collegio Sindacale, ai sensi degli articoli 2401 del codice civile e 30 dello Statuto Sociale, il Signor Guido Paolucci, già Sindaco supplente eletto nella stessa lista del Sindaco uscente.

Considerato che, ai sensi delle norme richiamate, i nuovi sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci effettivi cessati restano in carica fino all'assemblea successiva - la quale è tenuta a procedere alla nomina nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi - Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo che scadrà insieme ai componenti del Collegio in carica (cioè all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018) e, ove necessario, di un nuovo Sindaco supplente.

Al riguardo, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, in caso di mancata conferma da parte dell'Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

Nel sito internet della Società è pubblicato l'elenco della documentazione minima, corredato da modelli di dichiarazioni da sottoscrivere, da produrre in relazione ad eventuali candidature per l'integrazione del Collegio.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

dato atto di quanto esposto nella presente Relazione Illustrativa, Vi invitiamo a nominare un Sindaco effettivo per l'integrazione del Collegio Sindacale (e, ove necessario, un nuovo Sindaco supplente), che resterà (resteranno) in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.

INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signori Azionisti,

successivamente alla pubblicazione della Relazione Illustrativa sopra riportata, si sono verificate in data 26 ottobre 2017 le dimissioni del Sindaco effettivo Sig.ra Maria Enrica Spinardi a fronte delle

* La presente Relazione illustrativa, pubblicata sul sito di UniCredit S.p.A. il 9 ottobre 2017, è stata successivamente integrata con il paragrafo "Integrazione della Relazione Illustrativa" riportato in calce. Il nuovo testo integrato, al quale occorre fare riferimento nel suo complesso, anche per la versione finale della proposta di deliberazioni sottoposta all'Assemblea dei soci, è stato pubblicato il 30 ottobre 2017.

quali è subentrata nel Collegio Sindacale, ai sensi degli articoli 2401 del Codice Civile e 30 dello Statuto Sociale, la Sig.ra Antonella Bientinesi, già Sindaco supplente eletto nella stessa lista del Sindaco uscente.

A seguito di tale nuovo evento, le deliberazioni a Voi proposte vengono riformulate come segue.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

dato atto di quanto esposto nella presente Relazione Illustrativa, come successivamente integrata, Vi invitiamo a nominare due Sindaci effettivi per l'integrazione del Collegio Sindacale (e, ove necessario, uno o due nuovi Sindaci supplenti), che resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Modifica degli artt. 20 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria di UniCredit S.p.A. (la "**Società**" o "**UniCredit**" o la "**Banca**") al fine di approvare la proposta di introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Società, nel contesto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di presentare una propria lista di candidati, nonché l'incremento degli amministratori tratti dalla lista seconda per numero di voti espressi (la "**Delibera**"). Vi proponiamo inoltre di approvare le conseguenti modifiche allo Statuto della Società.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative relative ai punti all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato ("**TUF**") e con le previsioni di cui all'articolo 72 e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**" o il "**Regolamento**").

1. Motivazioni della proposta

Le modifiche statutarie volte a (i) riconoscere anche al Consiglio di Amministrazione uscente, in caso di rinnovo dello stesso, la possibilità di presentare una propria lista di candidati, nonché (ii) incrementare da uno a due, a prescindere dal numero complessivo di Amministratori chiamati a comporre il Consiglio, gli Amministratori tratti dalla lista seconda per numero di voti espressi, hanno l'obiettivo di allineare la *corporate governance* di UniCredit alle *best practice* nazionali ed internazionali in linea con le indicazioni provenienti dai maggiori investitori istituzionali, attraendone il voto.

Il riconoscimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati, consentirebbe alla Società di migliorare il meccanismo di selezione dei candidati, in un contesto in cui il Consiglio di Amministrazione è già competente ad individuare l'ottimale profilo quali/quantitativo dei candidati e, successivamente alla nomina, a verificarne la corrispondenza con tale profilo e col complesso delle caratteristiche, personali e professionali, previste dalla legge, che gli amministratori devono possedere. Inoltre, tali modifiche dello Statuto potranno assicurare la continuità nella gestione della Società, anche in relazione all'attività dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, preservando un'adeguata composizione dell'organo amministrativo favorita, altresì, dalla presenza di membri altamente qualificati ed esperti nel settore di attività della Società. Tale facoltà è finalizzata anche a garantire una maggiore stabilità nell'assetto di governo societario mitigando il rischio di mancata presentazione di liste da parte degli azionisti in un contesto di azionariato frammentato.

Infine, si rammenta che la modifica dello Statuto che prevede l'incremento da uno a due, a prescindere dalla composizione dell'organo amministrativo, del numero di Amministratori tratti dalla lista seconda per numero di voti espressi, è volta ad assicurare agli azionisti di minoranza una più significativa rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione.

2. Diritto di recesso

Le descritte proposte di modifica dell'art. 20 e dell'art. 24 dello Statuto non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dagli art. 2437 e ss. del codice civile.

* * *

Si ricorda che le descritte proposte di modifica dello Statuto sono soggette all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

* * *

3. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto sopra, gli articoli 20 e 24 dello Statuto sociale saranno modificati come segue:

TITOLO V Del Consiglio di Amministrazione	TITOLO V Del Consiglio di Amministrazione
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 20</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 20</u></p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove a un massimo di ventiquattro membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi.</p> <p>2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>3. Un numero di Amministratori almeno pari a quello previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate deve possedere i requisiti di indipendenza di seguito indicati. In particolare, un Amministratore non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;</p> <p>c) se, direttamente o indirettamente (ad</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p>

esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina.

4. La durata del mandato degli Amministratori è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

4. INVARIATO

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste. ~~presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.~~ **I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione e tanti azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.**

6. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

7. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Ciascuna lista, **nella quale ai candidati è assegnata una numerazione progressiva**, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, **tempo per tempo** vigente.

6. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. ~~Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti i soggetti legittimati che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.~~

7. **Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, La** titolarità della quota minima di partecipazione **al capitale sociale per la presentazione delle liste** è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa **tempo per tempo** vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- **per i soci**, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;

- la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

9. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

10. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di 1, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore o pari a 20, oppure diminuito di 2, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a 20. I restanti Amministratori sono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza;

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

c) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei

complessivamente detenuta;

- **INVARIATO**

- **INVARIATO**

- **INVARIATO**

INVARIATO

9. **INVARIATO**

10. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di **due** 1, ~~nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore o pari a 20, oppure diminuito di 2, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a 20.~~ I restanti **due** Amministratori sono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza **e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;**

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza **e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,** secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

c) **INVARIATO**

<p>consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;</p> <p>d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;</p> <p>e) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d);</p> <p>f) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;</p> <p>g) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera f) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.</p> <p>11. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.</p>	<p>d) INVARIATO</p> <p>e) INVARIATO</p> <p>f) INVARIATO</p> <p>g) INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p>
---	---

<p>12. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>12. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 24</u></p> <p>1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei votanti, esclusi gli astenuti, e nel caso di parità dei voti quello di chi presiede è preponderante.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 24</u></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei votanti, esclusi gli astenuti, e nel caso di parità dei voti quello di chi presiede è preponderante, salvo quanto previsto dall'articolo 20.</p>

Messa a disposizione del pubblico

La presente relazione è a disposizione del pubblico ai sensi della legge sul sito della Società, www.unicreditgroup.eu, e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società e sul sito Internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Proposta di delibera

Ora, pertanto, il Consiglio di Amministrazione presenta per la sua approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A.:

- avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

delibera

(1) *di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione volta ad attribuire la facoltà anche al Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione;*

(2) *di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione volta a incrementare il numero degli Amministratori tratti dalla lista seconda per numero di voti espressi da uno a due;*

(3) *di modificare l'articolo 20 e l'articolo 24 dello Statuto Sociale della Società come segue:*

"Articolo 20

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove a un massimo di ventiquattro membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. Un numero di Amministratori almeno pari a quello previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate deve possedere i requisiti di indipendenza di seguito indicati. In particolare, un Amministratore non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina.

4. La durata del mandato degli Amministratori è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione e tanti azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Ciascuna lista, nella quale ai candidati è assegnata una numerazione progressiva, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

6. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato

può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

7. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per i soci, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

9. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

10. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di due. I restanti due Amministratori sono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

c) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;

d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

e) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d);

f) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette

caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

g) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera f) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

11. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

12. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.”

“Articolo 24

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei votanti, esclusi gli astenuti, e nel caso di parità dei voti quello di chi presiede è preponderante, salvo quanto previsto dall'articolo 20.”

(4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra di loro, con facoltà di sub-delega al Personale della Società ogni e più ampio potere e facoltà per:

i) rendere esecutive a norma di legge le suddette deliberazioni;

ii) accettare o adottare tutte le eventuali modifiche o integrazioni (che non cambino in modo sostanziale il contenuto delle deliberazioni) e che fossero richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, dalle competenti Autorità di Vigilanza o da sopravvenute norme di legge o regolamento;

iii) procedere al deposito e all'iscrizione, nei termini di legge, con l'esplicita e anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato con quanto sopra”.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 2 all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto. Modifica degli artt. 5, 15, 17 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A. (la "**Società**" o "**UniCredit**" o "**Banca**") al fine di approvare la proposta di eliminazione del limite del 5% per l'esercizio dei diritti di voto delle azioni ordinarie attualmente previsto dall'articolo 5 dello Statuto sociale (la "**Delibera**"). Vi proponiamo, inoltre, di approvare le conseguenti modifiche allo Statuto della Società.

La presente Relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte relative ai punti all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato ("**TUF**") e alle previsioni di cui all'articolo 72 e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**" o il "**Regolamento**").

Poiché la relativa proposta, se approvata, legittimerà i titolari di azioni ordinarie che non abbiano concorso alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile a esercitare il diritto di recesso, la presente proposta include la delibera inerente la vendita delle azioni che potrebbero essere riacquistate dalla Società in conseguenza e al termine della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile.

1. Motivazioni della proposta

L'articolo 5, comma 3, dello Statuto sociale prevede attualmente che *"Nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto"*.

Tale previsione risale al 1993 ed è stata introdotta nello Statuto di Credito Italiano (ora UniCredit) all'epoca controllata dalla *holding* IRI di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 389/1993, applicabile alle banche controllate dallo Stato. UniCredit è stata successivamente assoggettata ad un processo di privatizzazione.

Successivamente la Società ha ritenuto che il mantenimento di tale previsione trovasse giustificazione nell'ottica di assicurare tramite lo Statuto il maggior coinvolgimento possibile della compagine azionaria soprattutto in specifiche occasioni quali ad esempio le decisioni strategiche sul controllo della Banca.

Ora, con il mutamento sia del contesto normativo e regolamentare di riferimento che dell'azionariato della Banca, tale presidio statutario risulta non più allineato ai migliori standard di *governance* attesi dagli azionisti e dagli investitori.

La proposta mira dunque ad allineare la *corporate governance* di UniCredit alle *best practice* nazionali ed internazionali che favoriscono un sistema di voto proporzionale al capitale investito (cd. principio "un'azione un voto").

Il principio "un'azione un voto" è generalmente ritenuto auspicabile in quanto allinea gli interessi economici al potere di voto e supporta un ruolo maggiormente attivo degli azionisti nel processo decisionale.

Riteniamo dunque che la modifica ivi proposta rimuoverebbe un meccanismo che non è visto con favore dal mercato in generale. Tale modifica potrebbe rendere più facile per il mercato apprezzare pienamente il valore delle azioni, rendendole più attraenti per gli investitori.

2. Condizioni cui è soggetta l'efficacia della Delibera

L'efficacia della Delibera relativa alla eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto è soggetta alla condizione che il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso sia effettivamente esercitato non ecceda le n. 5.564.220 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,25% del capitale sociale della Società (la "**Condizione Stop-loss**"). Il valore complessivo delle azioni cui si riferisce la Condizione *Stop-loss* come calcolate al valore di recesso, ammonta complessivamente a circa Euro 90.919.354.

Tale condizione, essendo posta nell'interesse esclusivo della Società, può essere oggetto di rinuncia da parte della medesima.

La Società darà informazione circa l'avveramento o meno della Condizione *Stop-loss* a mezzo di un avviso pubblicato sul sito internet della Società stessa e su un quotidiano nazionale successivamente al termine del periodo dell'esercizio del diritto di recesso.

Inoltre la Delibera è soggetta al rilascio da parte delle Autorità di Vigilanza delle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione di Banca d'Italia alle modifiche allo Statuto sociale ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 385/93 come successivamente modificato ed integrato ("**Autorizzazione Banca d'Italia**");
- autorizzazione della Banca Centrale Europea relativamente all'eventuale riduzione del CET1 quale conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei possessori di azioni ordinarie e all'acquisto di azioni proprie da parte della Società al termine della procedura di liquidazione, entro i limiti della Condizione *Stop-loss*, ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) ("**Autorizzazione ECB**").

3. Diritto di recesso

La rimozione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto, se approvata, comporterà la modifica delle previsioni dello Statuto della Società che riguardano i diritti di voto dei possessori di azioni ordinarie, e farà sorgere il diritto di recesso in capo ai possessori di azioni ordinarie che non abbiano concorso all'adozione della Delibera dell'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 2, del TUF, colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla *record date* di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (23 novembre 2017), e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione della Delibera ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

3.1 Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione di ciascuna azione ordinaria è stato calcolato in conformità con l'articolo 2437-ter del codice civile e stabilito dal Consiglio di Amministrazione in Euro 16,340 (pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie sul mercato nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria (*i.e.* 26 settembre 2017)). Lo Statuto della Società non deroga ai sopra menzionati criteri previsti dalla legge.

3.2 Modalità di esercizio del diritto di recesso

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e la liquidazione delle azioni per le quali il diritto di recesso è stato esercitato sono qui sinteticamente illustrate.

A) Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare tale diritto, per tutte o parte delle azioni ordinarie possedute, mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data dell'iscrizione della delibera assembleare che comporta il diritto di recesso. Tale iscrizione dovrà essere comunicata al pubblico mediante avviso su un quotidiano nazionale e sul sito della Società www.unicreditgroup.eu.

La Dichiarazione di Recesso, ai sensi delle modalità previste dalla legge, dovrà essere inviata presso la sede legale della Società mediante lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e indirizzo email) del socio che recede per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso;
- il numero di azioni ordinarie per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi del conto corrente (inclusi dettagli dell'IBAN) dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto;
- la dichiarazione che queste azioni non sono soggette a pegno o altri vincoli.

B) Fermo restando quanto indicato al punto A) che precede, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è certificata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti ordinari che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere all'intermediario, abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge, di mandare la suddetta comunicazione alla Società, ai sensi dell'articolo 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob.

Tale comunicazione dovrà attestare quanto segue:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie UniCredit in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data dell'assemblea le cui delibere hanno legittimato l'esercizio del diritto di recesso fino alla data in cui tale diritto sia esercitato, tenuto conto dei requisiti stabiliti dall'articolo 127-*bis*, comma 2, del TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie UniCredit in relazione alle quali il diritto di recesso è stato esercitato; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a inviare alla Società, come condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto che ha altri vincoli sulle azioni, con il quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, ai sensi delle istruzioni date dall'azionista recedente.

C) Come previsto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile e dai regolamenti applicabili, le azioni oggetto della comunicazione ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e pertanto le azioni ordinarie per le quali il diritto di recesso è stato esercitato dall'avente diritto) sono rese indisponibili dall'intermediario, e pertanto non possono essere disposte, sino alla loro liquidazione.

D) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dalle previsioni di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile, come *infra* illustrato.

L'articolo 2437-*quater* del codice civile prevede che:

- i. gli amministratori della Società offriranno in opzione le azioni degli azionisti recedenti agli altri azionisti in proporzione alla quota di partecipazione detenuta; tale diritto di opzione potrà essere esercitato entro un periodo di almeno 30 giorni dalla data di deposito dell'offerta di opzione presso il Registro delle Imprese; quegli azionisti che esercitano il diritto di opzione avranno altresì diritto di

prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte, purché ne facciano contestuale richiesta; nel caso in cui alcune azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non siano state acquistate dagli azionisti della Società, tali azioni potranno essere offerte dagli amministratori della Società sul mercato;

- ii. qualora vi fossero azioni per le quali il diritto di recesso sia stato esercitato che non siano state acquistate, la Società dovrà acquisire tali azioni usando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2357 del codice civile.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'Assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto – con le modalità previste dalla normativa vigente, con le relative comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu nonché su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Anche le modalità e i termini della procedura di liquidazione (incluso, tra l'altro, il numero di azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, i dettagli sull'offerta in opzione e in prelazione nonché sull'offerta sul mercato) saranno comunicate con le modalità previste dalla normativa vigente, con le relative comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu nonché su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Si fa presente che, poiché la procedura di recesso si concluderà in una data antecedente la distribuzione dell'eventuale dividendo riferibile al bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017, gli azionisti con azioni ordinarie che dovessero esercitare il diritto di recesso non riceveranno tale eventuale dividendo, il quale invece sarà distribuito a coloro che dovessero acquistare le azioni ordinarie eventualmente oggetto di recesso nel contesto della procedura di liquidazione di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

4. Autorizzazione alla vendita di azioni proprie

Come conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, al termine della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile la Società potrebbe dover acquistare le azioni dagli azionisti recedenti al valore di liquidazione.

Le ragioni della richiesta di un'autorizzazione alla vendita delle azioni così acquistate risiedono nell'opportunità di liquidare un investimento che sarebbe altrimenti pienamente dedotto dal CET1. Pertanto l'alienazione di azioni proprie minimizzerebbe l'impatto negativo sul CET1 derivante dall'esercizio del diritto di recesso.

L'ammontare massimo di azioni oggetto di tale autorizzazione è il numero di azioni ordinarie prive di valore nominale che saranno acquistate dalla Società in relazione alle azioni rimanenti al termine dell'offerta in opzione/prelazione e dell'offerta sul mercato ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile.

L'autorizzazione viene richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo per la vendita di tali azioni proprie (acquistate a seguito della procedura di liquidazione in connessione con le azioni oggetto di recesso) non potrà essere inferiore al prezzo di mercato al momento dell'esecuzione di ciascuna operazione, diminuito fino al 10%. Tale riduzione è stata stabilita tenendo conto dello sconto medio applicato alle operazioni di vendita di azioni similari quali le operazioni di *accelerated bookbuilding*.

Con riferimento alle procedure applicabili, tale vendita potrebbe realizzarsi in una o più *tranche*, con ogni modalità consentita dalla normativa applicabile, sul mercato o fuori dal mercato, *spot* e/o *forward*.

5. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto sopra, gli articoli 5, 15 e 17 dello Statuto sociale saranno modificati come segue:

<p style="text-align: center;">SEZIONE III Del capital sociale e delle azioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 20.880.549.801,81 diviso in 2.225.945.295 azioni prive del valore nominale, di cui 2.225.692.806 azioni ordinarie e 252.489 azioni di risparmio.</p> <p>2. Le azioni ordinarie sono nominative.</p> <p>3. Nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'art. 2359, terzo comma, Codice Civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>4. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, con emissione di azioni anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. In particolare l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni di risparmio aventi le caratteristiche e i diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>5. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio e/o ordinarie tanto in sede di aumento di capitale quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altra categoria, non richiedono l'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.</p> <p>6. L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in ottemperanza alla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE III Del capital sociale e delle azioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 20.880.549.801,81 diviso in 2.225.945.295 azioni prive del valore nominale, di cui 2.225.692.806 azioni ordinarie e 252.489 azioni di risparmio.</p> <p>2. Le azioni ordinarie sono nominative.</p> <p>3. Nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'art. 2359, terzo comma, Codice Civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>4.3. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, con emissione di azioni anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. In particolare l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni di risparmio aventi le caratteristiche e i diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>5.4. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio e/o ordinarie tanto in sede di aumento di capitale quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altra categoria, non richiedono l'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.</p> <p>6.5. L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in ottemperanza alla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>1. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto salvo quanto disposto dall'art. 5.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>1. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto salvo quanto disposto dall'art. 5.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 17</u></p> <p>1. Per la validità di costituzione della Assemblea e delle</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 17</u></p> <p>1. Per la validità di costituzione della Assemblea e delle</p>

deliberazioni da questa assunte si osservano le disposizioni di legge, salvo quanto disposto dall'art. 5.

deliberazioni da questa assunte si osservano le disposizioni di legge, ~~salvo quanto disposto dall'art. 5.~~

Messa a disposizione del pubblico

La presente relazione è a disposizione del pubblico ai sensi della legge sul sito della Società, www.unicreditgroup.eu, e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società e sul sito Internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Proposta di delibera

Ora, pertanto, il Consiglio di Amministrazione presenta per la sua approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A.:

- avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

delibera

(1) *di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione volta all'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto stabilito dall'articolo 5 del vigente Statuto sociale;*

(2) *di prevedere che – in ogni caso subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di vigilanza – la rimozione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto previsto nell'articolo 5 dello Statuto sociale (nonché i recessi eventualmente esercitati) sia soggetta alla condizione che il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato non ecceda n. 5.564.220 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,25% del capitale sociale della Società, fermo restando che tale condizione, essendo posta nell'esclusivo interesse della Società, può essere oggetto di rinuncia da parte della medesima;*

(3) *di modificare gli articoli 5, 15 e 17 dello Statuto sociale della Società come segue:*

"Articolo 5

- 1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 20.880.549.801,81 diviso in 2.225.945.295 azioni ordinarie prive del valore nominale, di cui 2.225.692.806 azioni ordinarie e 252.489 azioni di risparmio.*
- 2. Le azioni ordinarie sono nominative.*
- 3. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, con emissione di azioni anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. In particolare l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni di risparmio aventi le caratteristiche e i diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.*
- 4. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio e/o ordinarie tanto in sede di aumento di capitale quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altra categoria, non richiedono l'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.*
- 5. L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in ottemperanza alla normativa vigente."*

"Articolo 15

- 1. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto."*

“Articolo 17

1. Per la validità di costituzione della Assemblea e delle deliberazioni da questa assunte si osservano le disposizioni di legge.”

(4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a vendere le azioni oggetto di recesso ed eventualmente acquistate ad esito della procedura di liquidazione, senza limiti temporali, ad un corrispettivo che non sarà inferiore al prezzo di mercato al momento dell'esecuzione di ciascuna operazione diminuito fino al 10% specificando che le operazioni possono essere effettuate sul mercato o fuori dal mercato, spot e/o forward;

(5) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di rinunciare alla condizione relativa al numero di azioni oggetto di recesso, se nell'interesse della Società;

(6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, nei limiti di legge, con facoltà di subdelega al Personale della Società, ogni potere per compiere gli atti eventualmente ritenuti necessari od opportuni per l'integrale esecuzione delle delibere di cui sopra, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo (i) definire termini e modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso cui sono legittimati gli azionisti ordinari ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile; (ii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, anche acquistando se necessario tali azioni entro i limiti delle riserve disponibili; (iii) compiere atti di vendita di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e (iv) compiere ogni altra formalità al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per il deposito presso il Registro Imprese o per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese delle modifiche statutarie approvate”.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 3 all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli artt. 5, 7 e 32 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria di UniCredit S.p.A. (la "**Società**" o "**UniCredit**" o la "**Banca**") al fine di approvare la proposta riguardante la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (la "**Delibera**"). Vi proponiamo, inoltre, di approvare le conseguenti modifiche allo Statuto della Società e le inerenti e conseguenti deliberazioni.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative relative ai punti all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato ("**TUF**") e con le previsioni di cui all'articolo 72 e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**" o il "**Regolamento**").

Poiché la proposta di cui in oggetto, se approvata anche in sede di Assemblea Speciale, legittimerà i titolari di azioni di risparmio che non abbiano concorso alla deliberazione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile a esercitare il diritto di recesso, la presente proposta include la delibera inerente la vendita delle azioni che potrebbero essere riacquistate dalla Società in conseguenza e al termine della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile.

1. Motivazioni della proposta

La proposta che si sottopone alla Vostra approvazione prevede la conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmio di UniCredit, emesse ed in circolazione, in azioni ordinarie (la "**Conversione Obbligatoria**"), quale operazione finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura del capitale di UniCredit.

In particolare, la Conversione Obbligatoria è anche finalizzata a semplificare la *governance* della Società, così come ad allineare i diritti di tutti gli azionisti.

La semplificazione della struttura del capitale e dell'organizzazione della Società conseguente alla Conversione Obbligatoria costituisce un beneficio per tutti gli azionisti e, con specifico riferimento alle attuali azioni di risparmio, i titolari di quest'ultime trarranno beneficio anche dal significativo aumento di liquidità delle azioni detenute. Difatti, la conversione di azioni di risparmio, relativamente non liquide, li porterà a detenere azioni ordinarie caratterizzate da una liquidità sostanzialmente maggiore.

Inoltre, gli azionisti di risparmio trarranno beneficio dal rapporto di conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 3,82 azioni ordinarie UniCredit e da un conguaglio in denaro di Euro 27,25 (entrambe le componenti sono definite congiuntamente il "**Rapporto di Conversione**"). Il Rapporto di Conversione è superiore ai rapporti di conversione calcolati sui prezzi di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio con riferimento ad alcune medie storiche antecedenti la data del 21 settembre 2017 (data in cui è stata annunciata al mercato la presente proposta, a chiusura del mercato) e include un premio implicito pari al 40% rispetto al prezzo delle azioni di risparmio al medesimo giorno del 21 settembre 2017. Per maggiori informazioni sul Rapporto di Conversione, sulle medie storiche dei rapporti di conversione e sul premio implicito, si rinvia ai paragrafi 8 e 9 che seguono.

Si precisa inoltre che la proposta di Conversione Obbligatoria, che è oggetto della presente relazione, è sottoposta alla condizione che tale Conversione Obbligatoria sia approvata dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio della Società, convocata in unica convocazione sempre per il 4 dicembre 2017.

Ai fini dell'implementazione della Conversione Obbligatoria, la Società potrà emettere nuove azioni e/o utilizzare azioni proprie (alla data della presente relazione le azioni proprie della Società ammontano a n. 4.760).

2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alle azioni di risparmio di UniCredit

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di UniCredit è pari a Euro 20.880.549.801,81, suddiviso in n. 2.225.945.295 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 2.225.692.806 sono azioni ordinarie, pari a circa il 99,99% dell'intero capitale sociale, e n. 252.489 sono azioni di risparmio, pari a circa lo 0,01% dell'intero capitale sociale della Banca.

Sulla base delle previsioni dello Statuto della Società attualmente in vigore, le azioni di risparmio non danno diritto di voto nelle assemblee generali degli azionisti.

Qualsiasi riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che eventualmente ecceda l'ammontare del capitale sociale complessivamente rappresentato dalle altre azioni. Nel caso di scioglimento della Banca, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale, fino a concorrenza di Euro 63 per azione. Nel caso di operazioni sul capitale che modifichino il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e le azioni emesse, potrà essere conseguentemente modificato di conseguenza l'importo fisso per azione. In caso di distribuzione delle riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. La delibera dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio potrà attribuire ai portatori di azioni di risparmio la facoltà di convertire tali azioni in azioni ordinarie secondo le modalità ed entro i termini determinati.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti, sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni già emesse di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, l'azionista che detiene azioni di risparmio potrà richiedere la conversione delle sue azioni in azioni ordinarie, in conformità alle procedure deliberate dall'Assemblea Straordinaria, all'uopo convocata entro i due mesi dall'esclusione delle azioni dalle negoziazioni.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, viene nominato un Rappresentante Comune dei portatori di azioni di risparmio. Il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. Il Rappresentante Comune può partecipare ed intervenire all'Assemblea degli Azionisti.

Al fine di assicurare che il Rappresentante Comune riceva adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, quest'ultimo deve essere in merito debitamente informato, negli stessi tempi e con le medesime modalità di divulgazione delle informazioni sul mercato.

Sulla base dello Statuto della Società in vigore alla data della presente relazione, l'utile netto dell'anno viene allocato come segue:

- a) alla riserva una quota non inferiore al 10%; allorché la riserva risulti di ammontare pari al massimo previsto dalle disposizioni di legge, l'utile viene prioritariamente assegnato alle azioni di risparmio nella misura di cui al successivo punto b);
- b) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 63 per azione; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento di Euro 63 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle

- azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al tre per cento di Euro 63 per azione;
- c) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 63 per azione. Nel caso di operazioni sul capitale che modifichino il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e le azioni emesse, gli importi fissi per azione di cui alle precedenti lettere b) e c) potranno essere modificati di conseguenza;
 - d) l'utile che residua e del quale l'Assemblea delibera la distribuzione è ripartito fra tutte le azioni in aggiunta alle assegnazioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. Criticità e vantaggi della Conversione Obbligatoria

Per effetto della Conversione Obbligatoria:

- (a) alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, coloro che detengono le azioni di risparmio perderanno i loro diritti economici, i privilegi e le tutele stabilite per tale categoria di azioni dalla legge, dalla normativa applicabile e dallo Statuto di UniCredit. In ogni caso, gli azionisti di risparmio che non eserciteranno il diritto di recesso riceveranno azioni ordinarie della Società e acquisiranno, dunque, il diritto di voto esercitabile in qualsiasi assemblea di UniCredit (in sessione ordinaria e straordinaria) nonché acquisiranno tutti i diritti e le tutele connessi alle azioni ordinarie, beneficiando, tra l'altro, della liquidità delle azioni sul mercato per tali categorie di azioni e del maggiore flottante rappresentato dalle azioni ordinarie;
- (b) alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, i diritti di voto degli azionisti ordinari saranno diluiti proporzionalmente al numero di azioni ordinarie emesse nel contesto della Conversione Obbligatoria. Le azioni ordinarie emesse prima di tale data rappresenteranno circa il 99,96% del capitale sociale della Società *post* Conversione Obbligatoria, mentre l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie al servizio della Conversione Obbligatoria rappresenterà circa lo 0,04% del capitale sociale della Società *post* Conversione Obbligatoria. I portatori di azioni ordinarie beneficeranno dell'eliminazione dei privilegi e dei diritti amministrativi connessi alle azioni di risparmio; gli azionisti beneficeranno della semplificazione della struttura del capitale e della *governance*/struttura organizzativa della Società; e coloro che erano azionisti di risparmio beneficeranno dell'acquisto dei diritti collegati alle azioni ordinarie, del maggiore flottante e dell'aumento di liquidità delle loro azioni;
- (c) come risultato della Conversione Obbligatoria, i titolari delle azioni di risparmio perderanno il diritto di cumulare dividendi privilegiati relativamente agli esercizi 2015 e 2016 (che in tali esercizi non sono stati interamente pagati a causa di mancanza di profitti di UniCredit S.p.A a livello individuale).

Tenuto conto della mancanza di un esplicito valore nominale delle azioni, la conversione non comporterà un aumento del capitale sociale di UniCredit, che resterà, dunque, immutato. Il numero complessivo di azioni esistenti a seguito della Conversione Obbligatoria aumenterà in virtù dell'emissione di nuove azioni ordinarie al servizio della Conversione Obbligatoria.

4. Quantitativo di azioni di risparmio detenute dall'azionista di controllo ai sensi dell'Articolo 93 del TUF

Alla data della presente relazione, nessun soggetto detiene il controllo della Società ai sensi dell'Articolo 93 del TUF. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

5. Intenzione dell'azionista di controllo di svolgere attività di compravendita delle azioni di risparmio sul mercato

Come già premesso, alla data della presente relazione, nessun soggetto detiene il controllo della Società ai sensi dell'Articolo 93 del TUF. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

6. Eventuali impegni a convertire assunti dagli azionisti di risparmio, con particolare riferimento all'azionista di controllo

Trattandosi di Conversione Obbligatoria, tutte le azioni di risparmio verranno automaticamente convertite in azioni ordinarie. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

Per ragioni di completezza, si segnala che, alla data di pubblicazione della presente relazione, sulla base delle informazioni disponibili alla Società e delle informazioni disponibili sul sito Consob con riguardo ai patti parasociali, nessun azionista ha assunto l'impegno di votare in favore della delibera proposta con riferimento alla Conversione Obbligatoria.

7. Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni agli azionisti di risparmio

La tabella che segue mostra i dividendi distribuiti da UniCredit agli azionisti di risparmio, a partire dall'esercizio 2012:

Dividendi lordi	2012	2013	2014	2015	2016
per azione di risparmio	0,090	0,100	1,065*	0,120	-

* Dividendo lordo per azione di risparmio pari a Euro 0,12 e dividendo privilegiato per azione di risparmio pari a Euro 0,315 (2014), oltre al dividendo privilegiato per azione di risparmio pari a Euro 0,630 (2012-2013).

Si precisa che le azioni ordinarie emesse al servizio dalla Conversione Obbligatoria avranno godimento regolare e i titolari parteciperanno all'eventuale distribuzione dei dividendi per l'esercizio che chiude al 31 dicembre 2017, al pari degli altri titolari di azioni ordinarie.

8. Conguaglio in denaro e relativi criteri di determinazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre una conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie sulla base di un Rapporto di Conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 3,82 azioni ordinarie UniCredit e da un conguaglio in denaro pari a Euro 27,25 per azione di risparmio.

La componente del Rapporto di Conversione rappresentata dalle azioni ordinarie è stata individuata sulla base del rapporto alla pari tra i prezzi ufficiali di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio alla data del 21 settembre 2017 (data di annuncio della proposta, a chiusura dei mercati).

Per quanto riguarda la componente monetaria del Rapporto di Conversione, il Consiglio di Amministrazione ha inteso proporre un conguaglio in denaro che possa essere considerato un adeguato incentivo per gli azionisti di risparmio per approvare la Conversione Obbligatoria.

Il conguaglio in denaro per ciascuna azione di risparmio, pari a Euro 27,25, è stato determinato come segue.

- Anche sulla base di un parere rilasciato da un consulente indipendente, le azioni di risparmio, in virtù del meccanismo stabilito dallo Statuto per determinare i dividendi privilegiati, possono essere considerate sostanzialmente equivalenti alle obbligazioni perpetue data l'elevata probabilità di ricevere un dividendo annuo di almeno Euro 3,15 per azione (5% di € 63 per azione, come previsto dall'art. 32 dello Statuto). Pertanto, ragionando sulla base di tale equiparazione, la conversione

modificherebbe la classe di rischio selezionata dall'investitore, da obbligazionaria ad azionaria. Sulla base dell'attuale prezzo di mercato e del suddetto dividendo definito nello Statuto l'investimento in azioni di risparmio consente di ottenere un rendimento perpetuo di circa 5,38%, che equivale al tasso di rendimento che rende il valore corrente dei dividendi futuri attesi uguale al prezzo corrente di borsa. Per apprezzare tale rendimento dal punto di vista dell'investitore *retail*, tale rendimento può essere confrontato con il rendimento del BTP trentennale alla data del 21 settembre 2017, pari al 3,32% (fonte Bloomberg).

- Sempre sotto questo profilo, la conversione impone al titolare di azioni di risparmio il passaggio da un segmento equiparabile a quello obbligazionario ad un segmento puramente azionario così da cambiare il profilo di rischio, o alternativamente la necessità di vendere le azioni ordinarie e reinvestire in uno strumento con un equivalente profilo di rischio. In questo contesto, si ritiene opportuno offrire un incentivo adeguato agli azionisti di risparmio.
- La misura del conguaglio è stata definita tramite una stima del valore teorico delle azioni di risparmio quale valore corrente dei dividendi attesi scontato al rendimento *risk-free* a 30 anni maggiorato del corrispondente *spread* sui *credit default swap* UniCredit. Facendo riferimento agli *spread* negli ultimi 6 e 12 mesi, si giunge ad un rendimento complessivo tra il 3,4% e il 3,5%. Sulla base di tali parametri, (i.e. (i) il dividendo annuo minimo di Euro 3,15 per azione come stabilito dallo Statuto e (ii) il tasso di sconto pari al rendimento *risk free* a 30 anni maggiorato dello *spread* sui *credit default swap* UniCredit (come sopra descritto)), il valore teorico delle azioni di risparmio, ottenuto attualizzando i dividendi attesi a tali tassi di riferimento, porterebbe ad un conguaglio da attribuire agli stessi azionisti di risparmio per un valore non eccedente a circa il 50% rispetto al prezzo di mercato di riferimento.
- Considerando l'interesse oggettivo della Banca alla realizzazione della Conversione Obbligatoria e l'esiguità del costo del premio in termini di esborso totale, un premio implicito del 40% può essere considerato una misura idonea e coerente con gli obiettivi stabiliti.

Il conguaglio coincide con un premio implicito nel Rapporto di Conversione pari al 40%, tenendo in considerazione il fatto che la componente in strumenti finanziari del Rapporto di Conversione è stata stabilita alla pari sulla base del rapporto tra i prezzi ufficiali di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio alla data del 21 settembre 2017 (data di annuncio della proposta, a chiusura dei mercati).

Il conguaglio in denaro sarà pagato traendo fondi dalla Riserva disponibile "Sovrapprezzi di emissione" come risultante dalla situazione finanziaria al 30 giugno 2017 di UniCredit S.p.A. inclusa nel bilancio semestrale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2 agosto 2017.

Tale riserva come risultante dalla situazione finanziaria al 30 giugno 2017 di UniCredit S.p.A. ammonta a Euro 13.399.798.681 ed è, dunque, capiente.

9. Rapporto di Conversione e relativi criteri di determinazione

Premessa

Come già anticipato, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre la conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 3,82 azioni ordinarie UniCredit e da un conguaglio in denaro pari a Euro 27,25 per azione di risparmio.

Il Rapporto di Conversione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di varie considerazioni e anche sulla base della relazione di un consulente indipendente. In particolare, va preso in considerazione quanto segue:

- (a) le ragioni sottostanti la proposta di Conversione Obbligatoria;
- (b) le specifiche caratteristiche economiche e amministrative delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie;

- (c) l'andamento dei prezzi di mercato delle azioni di risparmio rispetto ai prezzi di mercato delle azioni ordinarie in diversi periodi di tempo, ivi inclusi gli storici a lungo termine, prima dell'annuncio della conversione;
- (d) il premio implicito nel Rapporto di Conversione proposto, basato sull'analisi del valore teorico delle azioni quale valore corrente dei dividendi attesi scontato al rendimento *risk-free* a 30 anni maggiorato del corrispondente *spread* sui *credit default swap* UniCredit.


Nelle sue considerazioni sul Rapporto di Conversione, ed in particolare sulla componente rappresentata da azioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione ha usato come ultima data di riferimento per i prezzi di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio, il giorno di negoziazione chiuso il 21 settembre 2017, i.e. il giorno dell'annuncio al mercato della proposta di conversione.

Di seguito vengono forniti dettagli aggiuntivi rispetto ai punti menzionati presi in considerazione ai fini della determinazione del rapporto di conversione.

Andamento sul mercato delle azioni ordinarie e di risparmio di UniCredit

Il grafico che segue mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di ciascuna categoria di azioni negli ultimi 12 mesi a partire dal 21 settembre 2017:

Grafico – Andamento dei prezzi delle azioni ordinarie e di risparmio



La tabella che segue mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di ciascuna categoria di azioni con riferimento al 21 settembre 2017 e ad alcune medie storiche:

Tabella – Andamento dei prezzi delle azioni: prezzo finale di chiusura delle azioni vs medie storiche

	Prezzo Azioni Ordinarie, €	Differenza prezzo finale vs medie storiche, %	Prezzo Azioni Risparmio, €	Differenza prezzo finale vs medie storiche, %
21 settembre 2017	17.85	-	68.12	-
Media ultimi 3 mesi	17.25	3.5%	63.04	8.1%
Media ultimi 6 mesi	16.30	9.4%	60.49	12.6%
Media ultimi 9 mesi	15.36	16.2%	54.55	24.9%
Media ultimi 12 mesi	14.30	24.8%	50.65	34.5%

I seguenti grafici mostrano le informazioni storiche sui volumi di negoziazione e i prezzi per ciascuna categoria di azioni:

Grafico – Azioni ordinarie: volumi di negoziazione e prezzi delle azioni





Grafico - Azioni di risparmio: volumi di negoziazione e prezzi delle azioni



Rapporto di Conversione proposto nel contesto della Conversione Obbligatoria

Il grafico che segue mostra l'andamento del rapporto di conversione nei prezzi di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio della Società, nel periodo di 5 anni dal 21 settembre 2012 al 21 settembre 2017.

Grafico - rapporti di conversione (Prezzo delle Azioni di Risparmio / Prezzo delle Azioni Ordinarie, x)



La tabella che segue mostra l'andamento del rapporto di conversione nei prezzi di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio della Società il 21 settembre 2017 e con riferimento ad alcune medie storiche.

Tabella - rapporti di conversione (Prezzo delle Azioni di Risparmio / Prezzo delle Azioni Ordinarie)

	Prezzo Azioni Ordinarie, €	Prezzo Azioni Risparmio, €	Rapporto di conversione, x
	(a)	(b)	(c) = (b) / (a)
21 settembre 2017	17.85	68.12	3.82x
Media ultimi 3 mesi	17.25	63.04	3.66x
Media ultimi 6 mesi	16.30	60.49	3.71x
Media ultimi 9 mesi	15.36	54.55	3.55x
Media ultimi 12 mesi	14.30	50.65	3.54x
Media ultimi 2 anni	16.25	52.57	3.24x
Media ultimi 3 anni	20.70	55.77	2.69x
Media ultimi 4 anni	22.88	57.27	2.50x
Media ultimi 5 anni	22.25	58.22	2.62x

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Rapporto di Conversione, anche sulla base del supporto del consulente indipendente, sia stato individuato nell'interesse degli azionisti e della Società.

10. Modalità di esercizio della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria avverrà per il tramite di Monte Titoli S.p.A., che darà istruzioni agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, presso i quali sono depositate le azioni di risparmio. Tutte le operazioni necessarie per il completamento della Conversione Obbligatoria dovranno essere compiute dai predetti intermediari e da Monte Titoli S.p.A..

Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti.

Gli intermediari che tengono i conti in capo a ciascun portatore di azioni di risparmio assegneranno a ciascun portatore un numero di azioni ordinarie derivante dal rapporto di conversione.

Ai fini della gestione dei resti delle azioni ordinarie derivanti dal rapporto di conversione della Conversione Obbligatoria, la Società incaricherà appositamente un intermediario autorizzato.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota mediante pubblicazione sul sito della Società (www.unicreditgroup.eu) e su almeno un quotidiano nazionale, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. Con la medesima comunicazione, la Società renderà noti i dettagli sulle modalità di assegnazione delle azioni ordinarie e sulla gestione dei resti che risultassero in conseguenza del rapporto di conversione. In pari data, le azioni di risparmio saranno revocate dalle quotazioni sul *Mercato Telematico Azionario*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione Obbligatoria saranno ammesse alle negoziazioni sul *Mercato Telematico Azionario*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il conguaglio in denaro sarà versato sui rispettivi conti degli azionisti usati dagli stessi per ricevere i pagamenti dei dividendi o sui possibili diversi conti comunicati dagli stessi agli intermediari di riferimento.

11. Condizioni di efficacia delle Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria ove approvata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata per il 4 dicembre 2017, in unica convocazione, come terzo punto all'ordine del giorno di tale riunione, sarà efficace a condizione che la Conversione Obbligatoria proposta sia altresì approvata dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio convocata in unica convocazione per lo stesso 4 dicembre 2017.

La Conversione Obbligatoria è altresì sottoposta all'approvazione preventiva delle relative modifiche allo Statuto da parte di Banca di Italia, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'autorizzazione preventiva della Banca Centrale Europea è anche necessaria per procedere con la riduzione del CET1 quale conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari delle azioni di risparmio e dell'acquisto di azioni proprie da parte della Società alla fine della procedura di liquidazione, ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR).

12. Quantitativo di azioni di risparmio da convertire


Tutte le azioni di risparmio (pari a n. 252.489) dovranno essere convertite in azioni ordinarie con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria.

Sulla base del Rapporto di Conversione sopra descritto, il numero complessivo di azioni ordinarie a servizio della Conversione Obbligatoria sarà pari a 964.507.

13. Andamento dei prezzi delle azioni di risparmio nell'ultimo semestre

Il grafico riportato di seguito mostra i prezzi delle azioni di risparmio nel periodo tra il 21 marzo e il 21 settembre 2017 (*i.e.* giorno di annuncio al mercato della proposta di Conversione Obbligatoria da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti e all'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio).

Grafico – prezzo delle azioni di risparmio negli ultimi sei mesi



14. Incentivi alla Conversione Obbligatoria

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre una conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie sulla base di un Rapporto di Conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 3,82 azioni ordinarie UniCredit e da un conguaglio in denaro pari a Euro 27,25 per azione di risparmio.

La componente del Rapporto di Conversione rappresentata dalle azioni ordinarie è stata individuata sulla base del rapporto alla pari tra i prezzi ufficiali di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio alla data del 21 settembre 2017 (data di annuncio della proposta).

Il Consiglio di Amministrazione ha inteso proporre un conguaglio in denaro che possa essere considerato un adeguato incentivo per gli azionisti di risparmio per approvare la Conversione Obbligatoria.

Sulla base di tale Rapporto di Conversione, la Conversione Obbligatoria è caratterizzata da un premio implicito del 40% rispetto al prezzo di mercato delle azioni di risparmio al 21 settembre 2017. Si rinvia ai paragrafi 8 e 9 che precedono in merito ai criteri di determinazione del rapporto di conversione e del premio implicito.

In ogni caso, si prega di notare che possibili differenti condizioni di mercato esistenti al tempo dell'esecuzione della conversione potrebbero anche avere un impatto su, o escludere l'esistenza di, un premio implicito nel rapporto di conversione.

15. Effetti della Conversione Obbligatoria sui piani di *stock options* aventi ad oggetto le azioni di risparmio

Alla data della presente relazione illustrativa, non sono in essere piani di *stock option* con sottostanti azioni di risparmio. Pertanto questa sezione non è applicabile.

16. Composizione del capitale della Società prima e dopo la Conversione Obbligatoria

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di UniCredit è pari a Euro 20.880.549.801,81, suddiviso in n. 2.225.945.295 azioni prive di valore nominale, ivi incluse n. 2.225.692.806 azioni ordinarie, pari al 99,99% dell'intero capitale sociale e n. 252.489 azioni di risparmio, pari allo 0,01% dell'intero capitale sociale.

A seguito della Conversione Obbligatoria, il capitale sociale della Società sarà composto da n. 2.226.657.313 azioni ordinarie prive di valore nominale, ipotizzando che non siano utilizzate azioni proprie per implementare la Conversione Obbligatoria.

17. Variazioni significative degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione Obbligatoria

Considerando l'ammontare limitato delle azioni di risparmio emesse dalla Banca e attualmente esistenti e la percentuale esigua del capitale sociale che rappresentano, la Conversione Obbligatoria non determinerà alcun cambiamento significativo degli assetti proprietari della Società.

Nel caso di efficacia della Conversione Obbligatoria, le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale attualmente esistente subiranno un effetto diluitivo sostanzialmente nullo.

18. Principali destinazioni che la Società intende assegnare al ricavo netto della Conversione Obbligatoria

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio in favore della Società. Pertanto, non vi sarà alcun ricavo a favore della Società a seguito della Conversione Obbligatoria.

19. Diritto di Recesso

Poiché la delibera che approva la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie comporta una modifica dello Statuto della Società riguardante i diritti di voto e di partecipazione, gli azionisti di risparmio, che non concorrano all'approvazione della relativa delibera dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, (g), del codice civile, come di seguito illustrato.

Ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma 2, del TUF, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla *record date* di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*i.e.* 23 novembre 2017), e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione della delibera ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

19.1 Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione di ciascuna azione di risparmio è stato calcolato in conformità con l'articolo 2437-*ter* del codice civile e stabilito dal Consiglio di Amministrazione in Euro 61,10 (che è la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio sul mercato nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria (26 settembre 2017)). Lo Statuto della Società non deroga ai sopra menzionati criteri previsti dalla legge.

19.2 Modalità di esercizio del diritto di voto

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e la liquidazione delle azioni per le quali il diritto di recesso è stato esercitato sono qui sinteticamente illustrati.

A) Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare tale diritto, per tutte o parte delle azioni di risparmio possedute, mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data dell'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Tale iscrizione dovrà essere comunicata al pubblico mediante avviso su almeno un quotidiano nazionale e sul sito della Società www.unicreditgroup.eu.

La Dichiarazione di Recesso, ai sensi delle modalità previste dalla legge, dovrà essere inviata alla sede legale della Società mediante lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e indirizzo email) del socio che recede per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso;
- il numero di azioni di risparmio per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi del conto corrente (inclusi dettagli dell'IBAN) dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto;
- la dichiarazione che le azioni non sono soggette a pegno o altri vincoli.

B) Fermo restando quanto indicato al punto A) che precede, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è certificata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti di risparmio che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere all'intermediario, abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge, di mandare la suddetta comunicazione alla Società, ai sensi dell'articolo 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob.

Tale comunicazione dovrà attestare quanto segue:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di risparmio UniCredit in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data dell'assemblea le cui delibere hanno legittimato l'esercizio del diritto di recesso fino alla data in cui tale diritto sia esercitato, tenuto conto dei requisiti stabiliti dall'articolo 127-*bis*, comma 2, del TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di risparmio UniCredit in relazione al quale il diritto di recesso è stato esercitato; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a inviare alla Società, come condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto che ha altri vincoli sulle azioni, con il quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, ai sensi delle istruzioni date dall'azionista recedente.

C) Come previsto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile e dai regolamenti applicabili, le azioni oggetto della comunicazione ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e pertanto le azioni di risparmio per le quali il diritto di recesso è stato esercitato dall'avente diritto) sono rese indisponibili dall'intermediario, e pertanto non possono essere oggetto di atti dispositivi, sino alla loro liquidazione.

D) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dalle previsioni di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile, come *infra* illustrato.

L'articolo 2437-*quater* del codice civile prevede che:

- i. gli amministratori della Società offriranno in opzione le azioni degli azionisti recedenti agli altri azionisti; tale diritto di opzione potrà essere esercitato entro un periodo di almeno 30 giorni dalla data di deposito dell'offerta di opzione presso il Registro delle Imprese; quegli azionisti che esercitano il diritto di opzione avranno altresì diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte, purché ne facciano contestuale richiesta; nel caso in cui alcune azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non siano state acquisite dagli azionisti della Società, tali azioni potranno essere offerte dagli amministratori della Società sul mercato;
- ii. qualora vi fossero azioni per le quali il diritto di recesso sia stato esercitato che non siano state acquistate, la Società dovrà acquisire tali azioni usando le riserve disponibili, anche in deroga dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2357 del codice civile.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'Assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto, – con le modalità previste dalla normativa vigente, con le relative comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu nonché su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Anche le modalità e i termini della procedura di liquidazione (incluso il numero di azioni di risparmio per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, l'offerta in opzione e in prelazione nonché l'offerta sul mercato) saranno comunicate con le modalità previste dalla normativa vigente, con le relative comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu nonché su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

20. Autorizzazione per la vendita delle azioni proprie

Come conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, al termine della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile la Società potrebbe dover acquistare azioni dagli azionisti recedenti al valore di liquidazione.

Le ragioni della richiesta di un'autorizzazione alla vendita delle azioni così acquistate risiedono nell'opportunità di liquidare un investimento che sarebbe altrimenti pienamente dedotto dal CET1. Pertanto l'alienazione di azioni proprie minimizzerebbe l'impatto negativo sul CET1 derivante dall'esercizio del diritto di recesso.

L'ammontare massimo di azioni oggetto di tale autorizzazione è il numero di azioni ordinarie prive di valore nominale che saranno acquistate dalla Società al termine della procedura di liquidazione in relazione alle azioni rimanenti al termine dell'offerta in opzione/prelazione e dell'offerta sul mercato ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile.

L'autorizzazione viene richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo per la vendita di tali azioni proprie non potrà essere inferiore al prezzo di mercato al momento dell'esecuzione di ciascuna operazione, diminuito fino al 10%. Tale riduzione è stata stabilita tenendo conto dello sconto medio applicato alle operazioni di vendita di azioni simili quali le operazioni di *accelerated bookbuilding*.

Con riferimento alle procedure applicabili, tale vendita potrebbe realizzarsi in una o più *tranche*, con ogni modalità consentita dalla normativa applicabile, sul mercato o fuori dal mercato, *spot e/o forward*.

21. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto precede, si rende necessaria la modifica degli articoli 5 e 32 e l'eliminazione dell'articolo 7 dello Statuto della Società, così da riflettere la Conversione Obbligatoria. A fronte dell'eliminazione dell'articolo 7, al fine di mantenere invariata la numerazione dei successivi articoli dello Statuto si propone inoltre di rinumerare quale nuovo articolo 7 i primi tre commi dell'attuale articolo 8 dello Statuto della Società e quale nuovo articolo 8 il comma 4 dello stesso articolo 8. La tabella sottostante mostra le modifiche allo Statuto proposte collegate alla Conversione Obbligatoria, nel presupposto che la proposta di deliberazione di cui al precedente punto 2 all'ordine del giorno sia stata approvata.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p style="text-align: center;">TITOLO III Del capitale sociale e delle azioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 20.880.549.801,81 diviso in 2.225.945.295 azioni prive del valore nominale, di cui 2.225.692.806 azioni ordinarie e 252.489 azioni di risparmio.</p> <p>2. Le azioni ordinarie sono nominative.</p> <p>3. Nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'art. 2359, terzo comma, Codice Civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>4. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, con emissione di azioni anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. In particolare l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni di risparmio aventi le caratteristiche e i diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>5. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio e/o ordinarie tanto in sede di aumento di capitale quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altra categoria, non richiedono l'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.</p> <p>6. L'Assemblea Straordinaria può deliberare</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III Del capitale sociale e delle azioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 20.880.549.801,81 diviso in 2.225.945.295 X.XXX.XXX.XXX azioni ordinarie prive del valore nominale, di cui 2.225.692.806 azioni ordinarie e 252.489 azioni di risparmio.</p> <p>2. Le azioni ordinarie sono nominative.</p> <p>3. Nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'art. 2359, terzo comma, Codice Civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>43. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, con emissione di azioni anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. In particolare l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni di risparmio aventi le caratteristiche e i diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>54. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio e/o ordinarie tanto in sede di aumento di capitale quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altra categoria, non richiedono l'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.</p> <p>654. L'Assemblea Straordinaria può deliberare</p>

<p>l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in ottemperanza alla normativa vigente.</p>	<p>l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in ottemperanza alla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u></p> <p>1. Le azioni di risparmio non danno diritto a voto. La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eventualmente ecceda l'ammontare del capitale sociale complessivamente rappresentato dalle altre azioni; nel caso di scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 63 per azione. Nel caso di operazioni sul capitale che modifichino il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e le azioni emesse, il sopra indicato importo fisso per azione potrà essere modificato di conseguenza. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>2. Con delibera dell'Assemblea Straordinaria può essere attribuita ai portatori delle azioni di risparmio la facoltà di conversione delle azioni stesse in azioni ordinarie secondo modalità ed entro termini determinati.</p> <p>3. Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'Azionista di risparmio potrà richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie alla Società, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea Straordinaria, all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.</p> <p>4. Le azioni di risparmio, quando interamente liberate, sono al portatore salvo diversa disposizione di legge. A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa.</p> <p>5. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti viene nominato un Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, che dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. Egli può partecipare ed intervenire all'Assemblea dei soci.</p> <p>6. Al fine di assicurare al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate le comunicazioni relative alle predette materie negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui esse sono messe a disposizione del mercato.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u></p> <p>1. Le azioni di risparmio non danno diritto a voto. La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eventualmente ecceda l'ammontare del capitale sociale complessivamente rappresentato dalle altre azioni; nel caso di scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 63 per azione. Nel caso di operazioni sul capitale che modifichino il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e le azioni emesse, il sopra indicato importo fisso per azione potrà essere modificato di conseguenza. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>2. Con delibera dell'Assemblea Straordinaria può essere attribuita ai portatori delle azioni di risparmio la facoltà di conversione delle azioni stesse in azioni ordinarie secondo modalità ed entro termini determinati.</p> <p>3. Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'Azionista di risparmio potrà richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie alla Società, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea Straordinaria, all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.</p> <p>4. Le azioni di risparmio, quando interamente liberate, sono al portatore salvo diversa disposizione di legge. A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa.</p> <p>5. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti viene nominato un Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, che dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. Egli può partecipare ed intervenire all'Assemblea dei soci.</p> <p>6. Al fine di assicurare al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate le comunicazioni relative alle predette materie negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui esse sono messe a disposizione del mercato.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV Dell'Assemblea</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 8</u></p> <p>1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale alla sua competenza.</p> <p>2. In particolare, l'Assemblea Ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV Dell'Assemblea</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 8 7</u></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

<p>supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.</p> <p>3. Inoltre l'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale; - con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita. <p>4. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.</p>	<p>3. INVARIATO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>4.1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IX Del bilancio, dividendo e fondo di riserva</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 32</u></p> <p>1. L'utile netto risultante dal bilancio è destinato come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla riserva una quota non inferiore al 10%; allorché la riserva risulti di ammontare pari al massimo previsto dalle disposizioni di legge, l'utile viene prioritariamente assegnato alle azioni di risparmio nella misura di cui al successivo punto b); b) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 63 per azione; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento di Euro 63 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al tre per cento di Euro 63 per azione; c) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 63 per azione. <p>Nel caso di operazioni sul capitale che modifichino il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e le azioni emesse, gli importi fissi per azione di cui alle lettere b) e c) del presente comma 1 potranno essere modificati di conseguenza;</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX Del bilancio, dividendo e fondo di riserva</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 32</u></p> <p>1. L'utile netto risultante dal bilancio è destinato come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla riserva una quota non inferiore al 10%; allorché finché la riserva risulti di ammontare pari al massimo previsto dalle disposizioni di legge, l'utile viene prioritariamente assegnato alle azioni di risparmio nella misura di cui al successivo punto b); b) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 63 per azione; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento di Euro 63 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al tre per cento di Euro 63 per azione; c) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 63 per azione. <p>Nel caso di operazioni sul capitale che modifichino il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e le azioni emesse, gli importi fissi per azione di cui alle lettere b) e c) del presente comma 1 potranno essere modificati di conseguenza;</p>

<p>d) l'utile che residua e del quale l'Assemblea deliberi la distribuzione è ripartito fra tutte le azioni in aggiunta alle assegnazioni di cui alle precedenti lettere b) e c);</p> <p>e) sulla destinazione dell'utile non distribuito delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti, ordinari e di risparmio, la facoltà di richiedere che il pagamento dei dividendi di cui ai punti b), c) e d) che precedono, sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie e/o di risparmio, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di assegnazione.</p> <p>In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.</p> <p>Resta fermo che il privilegio sul dividendo spettante alle azioni di risparmio ai sensi della precedente lettera b) sarà corrisposto in denaro, salva diversa indicazione dell'azionista.</p> <p>3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può deliberare altresì la formazione e l'incremento di riserve di carattere straordinario e speciale da prelevarsi dall'utile netto anche in precedenza ai riparti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).</p> <p>4. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può allocare una quota dell'utile netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione stesso.</p> <p>5. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.</p>	<p>d)b) per l'utile che residua e del quale l'Assemblea deliberi la distribuzione su proposta del Consiglio di Amministrazione, alle azioni ordinarie a titolo di dividendo è ripartito fra tutte le azioni in aggiunta alle assegnazioni di cui alle precedenti lettere b) e c);</p> <p>e)c) sulla destinazione dell'utile non distribuito delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti ordinari e di risparmio, la facoltà di richiedere che il pagamento dei dividendi di cui ai punti b), c) e d) che precedono, sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie e/o di risparmio, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di assegnazione.</p> <p>In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.</p> <p>Resta fermo che il privilegio sul dividendo spettante alle azioni di risparmio ai sensi della precedente lettera b) sarà corrisposto in denaro, salva diversa indicazione dell'azionista.</p> <p>3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può deliberare altresì la formazione e l'incremento di riserve di carattere straordinario e speciale da prelevarsi dall'utile netto anche in precedenza ai riparti di cui alle precedenti lettere b) e c), d) ed e).</p> <p>4. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può allocare una quota dell'utile netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione stesso.</p> <p>5. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.</p>
--	--

Messa a disposizione del pubblico

La presente relazione è a disposizione del pubblico ai sensi della legge sul sito della Società, www.unicreditgroup.eu, e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società e sul sito Internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Proposta di delibera

Ora, pertanto, il Consiglio di Amministrazione presenta per la sua approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A.

□ avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

Delibera

- (1) subordinatamente all'approvazione da parte della competente assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di approvare e porre in essere la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti in azioni ordinarie della Società con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data dell'operazione, con un rapporto di conversione, per ciascuna azione di risparmio, pari a n. 3,82 azioni ordinarie, attribuendo azioni ordinarie di nuova emissione e/o azioni proprie detenute dalla Società stessa, ed un conguaglio pari a Euro 27,25, quest'ultimo da imputare alla Riserva Disponibile ("Sovrapprezzi di emissione") come risultante dalla situazione finanziaria al 30 giugno 2017 di UniCredit S.p.A. inclusa nel bilancio semestrale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2 agosto 2017;
- (2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie eventualmente acquistate conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, all'esito del processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, senza alcun limite, ad un corrispettivo che non sarà inferiore al prezzo di mercato delle azioni al momento dell'esecuzione di ciascuna operazione diminuito fino al 10%, specificando che le operazioni possono essere eseguite sul mercato o fuori dal mercato, spot e/o forward;
- (3) di modificare, nel caso in cui acquisti efficacia e venga eseguita la deliberazione di conversione di cui al punto 1 che precede, e nel presupposto che la proposta di deliberazione di cui al precedente punto 2 all'ordine del giorno sia stata approvata, gli articoli 5 e 32 dello Statuto della Società attualmente in vigore, di eliminare l'articolo 7 dello Statuto della Società, e di rinumerare quale nuovo articolo 7 i primi tre commi dell'articolo 8 dello Statuto della Società e quale nuovo articolo 8 il comma 4 dello stesso articolo 8, come segue:

"Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 20.880.549.801,81 diviso in x.xxx.xxx.xxx azioni ordinarie prive del valore nominale.
2. Le azioni sono nominative.
3. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, con emissione di azioni anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.
4. L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in ottemperanza alla normativa vigente."

"Articolo 7

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale alla sua competenza.
2. In particolare, l'Assemblea Ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
3. Inoltre l'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata:
 - con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
 - con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita."

“Articolo 8

1. *L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.”*

“Articolo 32

1. *L'utile netto risultante dal bilancio è destinato come segue:*

a) alla riserva una quota non inferiore al 10%, finché la riserva risulti di ammontare pari al massimo previsto dalle disposizioni di legge;

b) per l'utile che residua e del quale l'Assemblea deliberi la distribuzione su proposta del Consiglio di Amministrazione, alle azioni ordinarie a titolo di dividendo;

c) sulla destinazione dell'utile non distribuito delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. *L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento dei dividendi sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di assegnazione.*

In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.

3. *L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può deliberare altresì la formazione e l'incremento di riserve di carattere straordinario e speciale da prelevarsi dall'utile netto anche in precedenza ai riparti di cui alle precedenti lettere b) e c).*

4. *L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può allocare una quota dell'utile netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione stesso.*

5. *La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.”*

- (4) *di conferire i poteri e mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, nei limiti di legge, con facoltà di subdelega al Personale della Società, per compiere gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'integrale esecuzione delle delibere di cui sopra, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) definire le ulteriori condizioni e modalità della Conversione Obbligatoria, incluso, tra l'altro, la data di efficacia della stessa, concordandola con Borsa Italiana S.p.A.; (ii) definire termini e modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso cui sono legittimati gli azionisti di risparmio ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile; (iii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, anche acquistando se necessario tali azioni utilizzando le riserve disponibili; (iv) compiere atti di vendita di tutte o parte delle azioni proprie acquistate; (v) includere nello Statuto il numero esatto di azioni ordinarie ad esito della Conversione Obbligatoria e (vi) compiere ogni altra formalità al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere stesse) ritenute necessarie e/o opportune per il deposito presso il Registro Imprese o per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese delle modifiche statutarie approvate”.*

PARTE STRAORDINARIA

Punto 4 all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Trasferimento della Sede Sociale da Roma a Milano. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria di UniCredit S.p.A. (la "**Società**" o "**UniCredit**" o la "**Banca**") al fine di approvare la proposta di trasferimento della Sede Sociale della Società da Roma a Milano (la "**Delibera**"). Vi proponiamo inoltre di approvare le conseguenti modifiche allo Statuto della Società.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative relative ai punti all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato ("**TUF**") e con le previsioni di cui all'articolo 72 e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**" o il "**Regolamento**").

1. Motivazioni della proposta

In occasione dell'operazione di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredit S.p.A., la Sede Sociale della Società venne trasferita a Roma, mantenendo la Direzione Generale a Milano.

Alla data della presente relazione, il progressivo accentramento dei punti decisionali della Società su Milano, il programma di riduzione dei punti operativi e di dismissione / rilascio di immobili non più strategici, rendono sempre meno opportuno il mantenimento della Sede Sociale in luogo diverso dalla Direzione Generale.

Lo spostamento della Sede Sociale a Milano, inoltre, si ritiene possa migliorare il processo di smistamento degli atti via via notificati alla Società, atti che pervenirebbero così direttamente nella stessa piazza ove è ubicata la parte degli uffici di destinazione finale.

Conseguentemente, il trasferimento della Sede Sociale della Società persegue l'obiettivo di accrescere l'efficienza operativa e razionalizzare i costi.

2. Diritto di recesso

La descritta proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dagli art. 2437 e ss. del codice civile.

* * *

Si ricorda che la descritta proposta di modifica dello Statuto è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

* * *

3. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto sopra, l'articolo 2 dello Statuto sociale sarà modificato come segue:

TITOLO I Costituzione, sede e durata della Società <u>Articolo 2</u> 1. La Società ha Sede Sociale in Roma e Direzione Generale in Milano. Può stabilire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze.	TITOLO I Costituzione, sede e durata della Società <u>Articolo 2</u> 1. La Società ha Sede Sociale in Roma e Direzione Generale in Milano. Può stabilire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze.
--	---

Messa a disposizione del pubblico

La presente relazione è a disposizione del pubblico ai sensi della legge sul sito della Società, www.unicreditgroup.eu e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società e sul sito Internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Proposta di delibera

Ora, pertanto, il Consiglio di Amministrazione presenta per la sua approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A.:

- avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

delibera

(1) *di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione volta al trasferimento della Sede Sociale della Società da Roma a Milano;*

(2) *di modificare l'articolo 2 dello Statuto Sociale della Società come segue:*

"Articolo 2

1. La Società ha Sede Sociale e Direzione Generale in Milano. Può stabilire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze."

(3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, con potere di sub-delega al Personale della Società ogni e più ampio potere e facoltà per:

i) rendere esecutive a norma di legge le suddette deliberazioni;

ii) accettare o adottare tutte le eventuali modifiche o integrazioni (che non cambino in modo sostanziale il contenuto delle deliberazioni) e che fossero richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, dalle competenti Autorità di Vigilanza o da sopravvenute norme di legge o regolamento;

iii) procedere al deposito e all'iscrizione, nei termini di legge, con l'esplicita e anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato con quanto sopra".